



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

presidente

dott. Massimo Morandini

giudice

dott. Benedetto Sieff

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 11 / 2024, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 11-1/ / 2024** instaurato su ricorso di:

DOMENICA RUABEN (C.F. RBNDNC66C41C393F),

con l'avv. STEFANO VOLTOLINI;

DEBITORE

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della



documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato DOMENICA RUABEN, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (beni immobili e beni mobili registrati).

Trento, 24 aprile 2024

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente

Luciano Spina



